



Messina, 15.07.2019 - Prot. n. 8003/19

REGOLAMENTO ACCESSI CONFERITORI AI CENTRI DI RACCOLTA COMUNALI APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 15.07.2019

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento determina i criteri per un ordinato e corretto utilizzo dei Centri di Raccolta disciplinandone l'accesso e le modalità di conferimento dei rifiuti ai sensi del D.M. 13 Maggio 2009 relativo alla "Modifica del decreto 8 Aprile 2008, recante la disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche".

Art. 2 – Gestione e responsabilità del servizio

1. Il Responsabile del Centro di Raccolta è la società incaricata dei servizi di raccolta e trasporto rifiuti, ossia la Messinaservizi Bene Comune spa (che in seguito chiameremo Gestore).
2. Il Gestore sovrintende al corretto funzionamento del Centro di Raccolta, coordinando la gestione dello stesso e svolgendo tutte le funzioni demandategli dal presente Regolamento.

Art. 3 – Operatori

1. Sono operatori del Centro i soggetti incaricati dal Gestore per la custodia e la manutenzione del Centro di Raccolta, nonché per il controllo durante la fase di conferimento dei rifiuti da parte dell'utenza.
2. Gli operatori del Centro devono dare indicazioni circa la corretta differenziazione dei rifiuti conferiti.
3. Gli operatori del Centro devono garantire il rispetto di tutte le norme previste dal presente regolamento e pertanto hanno la facoltà:
 - a) di richiedere, a chiunque abbia intenzione di conferire i propri rifiuti presso il Centro di Raccolta, documento di identità in modo da verificarne i requisiti per l'accesso di cui al successivo art. 4;
 - b) di registrare le generalità e la targa del mezzo dell'utente che accede al Centro, nonché tutti i rifiuti conferiti per finalità statistiche e/o di controllo;
 - c) di controllare che i rifiuti vengano scaricati in modo corretto in base alla tipologia;
 - d) di segnalare direttamente al Responsabile del Centro ogni eventuale infrazione o inosservanza alle presenti norme da parte di chiunque;
 - e) di negare l'assenso allo scarico per quel rifiuto che non presenti caratteristiche adeguate all'avvio al recupero cui dovrà essere destinato;
 - f) di non consentire l'accesso ai veicoli qualora se ne ravvisi la necessità, così come specificato nel successivo art. 4 comma 2.



Art. 4 – Accesso – Soggetti autorizzati (utenti) – Modalità

1. Sono autorizzati ad accedere ed a conferire rifiuti solo i seguenti soggetti:

- a) le persone fisiche iscritte a ruolo/TIA, residenti, domiciliate o comunque detentrici anche a tempo determinato di immobili e locali siti nel Comune di Messina; costoro potranno conferire tutti i rifiuti urbani ed assimilati, senza alcun limite quantitativo, purché trasportati con un proprio mezzo, automobile, furgone o piccolo cassonato, inferiore ai 35 q.li. Sarà considerato un mezzo di proprietà anche un eventuale mezzo, sempre inferiore ai 35 q.li, per il quale sussiste un regolare contratto di noleggio. Non sarà possibile conferire utilizzando un “mezzo di un vicino o di un amico”.
- b) le persone giuridiche iscritte a ruolo/TIA, con sede nel Comune di Messina, limitatamente ai rifiuti di tipo urbano (escluso, quindi, quelli speciali non assimilati o comunque derivanti da lavorazioni artigianali e industriali da gestirsi in proprio) nel rispetto di quanto previsto all'art. 193 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Le imprese (utenze non domestiche) devono essere munite di apposito formulario d'identificazione rifiuti, redatto in quattro copie, ad esclusione del caso di trasporto di rifiuti non pericolosi occasionali e saltuari in quantità inferiore a trenta chili o trenta litri. Il formulario sarà debitamente sottoscritto dal destinatario, per accettazione dei rifiuti conferiti, all'atto dell'uscita del mezzo di trasporto dal Centro di Raccolta. Ad esso sarà allegata la ricevuta dello scontrino di pesa, conforme all'“allegato la” del decreto 8 Aprile 2008. Lo scontrino riporterà pertanto tutti i dati identificativi del rifiuto, nonché il codice dell'operatore che lo ha accettato ed ha effettuato le operazioni di pesa. Nessuna copia del formulario sarà trattenuta dal centro di raccolta, non avendo il CCR alcun obbligo di registrazione, non essendo impianto. Sarà effettuata una semplice copia da allegare agli atti dei conferimenti del giorno.

Al fine dei conferimenti, nel caso di imprese (utenze non domestiche) dovranno possedere i seguenti requisiti:

- essere iscritte all'Albo Provinciale degli autotrasportatori;
- essere iscritte all'Albo Nazionale Gestori Ambientali;
- esserne in regola con i diritti annuali;
- essere iscritti alla C.C.I.A.A.;
- essere titolari di codice fiscale e p.iva;
- redigere apposito formulario rifiuti;

A questo proposito è stato istituito un Albo a cura del Gestore dove saranno iscritte tutte le aziende autorizzate al conferimento.

Al fine di accedere a codesto Albo Conferitori, e poter procedere con i conferimenti, è necessario produrre relativa domanda (mod. A/C) e consegnarla alla Messinaservizi, allegando i seguenti documenti:



- visura aggiornata iscrizione albo Provinciale degli autotrasportatori, riportante i mezzi con cui si intende conferire;
- visura aggiornata iscrizione albo Nazionale Gestori Ambientali;
- copia certificato C.C.I.A.A.
- copia codice fiscale e copia p.iva;
- documento e c.f. legale rappresentante;

Ad ogni conferitore autorizzato sarà rilasciato un apposito tesserino plastificato.

- c) Il Comune di Messina, nel rispetto delle modalità di trasporto stabilite per legge, facenti parte del bacino in cui il gestore dei servizi di raccolta è riconducibile al Gestore del Centro, salvo eventuali diversi accordi tra Comune, SRR e Gestore;
- d) il gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani.

2. L'accesso con automezzi all'interno del Centro di Raccolta è regolato dal Gestore del Centro al fine di non creare eccessivo affollamento e per un più tranquillo e corretto controllo delle operazioni di scarico.
3. L'accesso all'utenza è consentito solo durante gli orari ed i giorni stabiliti per l'apertura del Centro.
4. L'accesso fuori dai giorni e dagli orari prestabiliti è permesso esclusivamente agli operatori del servizio, salvo espressa autorizzazione del Gestore del Centro.

Art. 5 – Orario di apertura

Il Centro di Raccolta garantirà il seguente orario di apertura:

dalle ore ____ alle ore ____, con chiusura dalle ore ____ alle ore ____ per consentire le operazioni di svuotamento e manutenzione dell'area;

dalle ore ____ alle ore ____ relativamente al conferimento di grandi RAEE;

dalle ore ____ alle ore ____ per il conferimento di materiali vari differenziati (legno, ingombranti, sfalci ecc..) da parte di privati e aziende;

Eventuali variazioni saranno rese note sul sito del gestore, oltre che in un cartello all'ingresso del CCR.

Art. 6 – Rifiuti accoglibili

1. Il centro di Raccolta, ai sensi dell'Allegato I del D.M. 8 aprile 2008 paragrafo 4.2, potrà potenzialmente ricevere i seguenti rifiuti:

1. imballaggi in carta e cartone (codice CER 15 01 01)
2. imballaggi in plastica (codice CER 15 01 02)
3. imballaggi in legno (codice CER 15 01 03)
4. imballaggi in metallo (codice CER 15 01 04)
5. imballaggi in materiali misti (CER 15 01 06)
6. imballaggi in vetro (codice CER 15 01 07)
7. contenitori T/FC (codice CER 15 01 10* e 15 01 11*)
8. rifiuti di carta e cartone (codice CER 20 01 01)
9. rifiuti in vetro (codice CER 20 01 02)



10. frazione organica umida (codice CER 20 01 08 e 20 03 02)
11. abiti e prodotti tessili (codice CER 20 01 10 e 20 01 11)
12. solventi (codice CER 20 01 13*)
13. acidi (codice CER 20 01 14*)
14. sostanze alcaline (codice CER 20 01 15*)
15. prodotti fotochimici (20 01 17*)
16. pesticidi (CER 20 01 19*)
17. tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio (codice CER 20 01 21)
18. rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (codice CER 20 01 23*, 20 01 35* e 20 01 36)
19. oli e grassi commestibili (codice CER 20 01 25)
20. oli e grassi diversi da quelli al punto precedente, ad esempio oli minerali esausti (codice CER 20 01 26*)
21. vernici, inchiostri, adesivi e resine (codice CER 20 01 27* e 20 01 28)
22. detergenti contenenti sostanze pericolose (codice CER 20 01 29*)
23. detergenti diversi da quelli al punto precedente (codice CER 20 01 30)
24. farmaci (codice CER 20 01 31* e 20 01 32)
25. batterie e accumulatori al piombo derivanti dalla manutenzione dei veicoli ad uso privato, effettuata in proprio dalle utenze domestiche (codice CER 20 01 33*, 20 01 34)
26. rifiuti legnosi (codice CER 20 01 37* e 20 01 38)
27. rifiuti plastici (codice CER 20 01 39)
28. rifiuti metallici (codice CER 20 01 40)
29. sfalci e potature (codice CER 20 02 01)
30. ingombranti (codice CER 20 03 07)
31. cartucce toner esaurite (20 03 99)
32. rifiuti assimilati ai rifiuti urbani sulla base dei regolamenti comunali, fermo restando il disposto di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche.

Il suddetto elenco, a seguito del DM 13/05/2009 pubblicato sulla G.U. n. 65 del 18/07/2009, e' integrato dalle seguenti tipologie di rifiuto:

- toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17* (provenienti da utenze domestiche) (codice CER 08 03 18)
- imballaggi in materiali compositi (codice CER 15 01 05)
- imballaggi in materia tessile (codice CER 15 01 09)
- pneumatici fuori uso (solo se conferiti da utenze domestiche) (codice CER 16.01.03)
- filtri olio (codice CER 16 01 07*)
- componenti rimossi da apparecchiature fuori uso diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15* (limitatamente ai toner e cartucce di stampa provenienti da utenze domestiche) (codice CER 16 02 16) gas in contenitori a pressione (limitatamente ad estintori e aerosol ad uso domestico codice CER 16 05 04* codice CER 16 05 05)
- miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle, ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06* (solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione) (codice CER 17 01 07)



- rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01*, 17 09 02* e 17 09 03* (solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione) (codice CER 17 09 04)
- batterie ed accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33* (codice CER 20 01 34) rifiuti prodotti dalla pulizia di camini (solo se provenienti da utenze domestiche) (codice CER 20 01 41)
- terra e roccia (codice CER 20 02 02)
- altri rifiuti non biodegradabili (codice CER 20 02 03)

La voce n. 25 dell'allegato 1, paragrafo 4.2 e' sostituita dalla seguente: «batterie ed accumulatori di cui alle voci 160601* 160602* 160603* (provenienti da utenze domestiche) (codice CER 20 01 33*).

2. Il Gestore del Centro, in ragione di aspetti organizzativi, può ridurre la tipologia dei rifiuti accoglibili di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.

3. Ogni contenitore/scarrabile collocato a servizio dell'utenza deve prevedere esplicita cartellonistica che evidenzi le tipologie di rifiuto conferibili ed il codice CER.

4. Tutti i rifiuti conferiti dovranno giungere al CCR in maniera già differenziata. Non saranno accettati, né da privati, né da aziende rifiuti indifferenziati.

Art. 7 – Limitazione temporanea all'accesso

Il Gestore del Centro può limitare o differire i conferimenti per ragioni tecniche o gestionali Contingenti.

Art. 8 – Modalità di conferimento rifiuti assimilati

1. I conferimenti dei rifiuti assimilati al Centro di Raccolta (ai sensi dell'art. 193 comma 4 del D.Lgs. 152/2006) potranno avvenire senza compilazione del formulario solo se il produttore (ente o impresa) di rifiuti non pericolosi effettui in modo occasionale e saltuario il trasporto dei propri rifiuti, purché il quantitativo trasportato non ecceda trenta chilogrammi o trenta litri.

2. In caso di trasporto di rifiuti assimilati con il formulario, lo stesso sarà contabilizzato nel sistema informatico di gestione dei rifiuti, il quale emetterà uno scontrino riepilogativo conforme ai sensi della "scheda rifiuti conferiti" individuata nell'allegato Ia, paragrafo 6, D.M. Ambiente 8 Aprile 2008 e s.m.i.;

Art. 9 – Conferimento inerti

I materiali riconducibili a miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle, ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06* (codice CER 17 01 07) ed i rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01*, 17 09 02* e 17 09 03* (codice CER 17 09 04) derivanti da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione potranno essere conferiti al Centro nel rispetto di un limite settimanale per utenza pari a 0,5 metri cubi, fermo restando quanto previsto all'art. 3 comma b del presente Regolamento.



Art. 10 – Conferimento RAEE

1. Il Centro di Raccolta deve garantire la suddivisione dei RAEE in maniera conforme ai Raggruppamenti di cui al D.M. n.185 del 25 settembre 2007 ed adottare tutte le precauzioni operative in modo tale da preservarne l'integrità.

2. In atto non sono ammessi i conferimenti di RAEE professionali, ossia beni strumentali di attività commerciali.

3. Tutti i cittadini possono conferire gratuitamente ogni tipologia di RAEE, ovviamente domestico e di propria proprietà.

4. Nel caso in cui i RAEE vengono conferiti da installatori, trasportatori, rivenditori o distributori, gli stessi devono rispettare le seguenti procedure, ai sensi del DM 8 marzo 2010 n. 65, nonché dal D.Lgs. n. 49/2014, decreto 31 maggio 2016 n. 140 e successive modifiche ed integrazioni. In particolare:

- a) i conferimenti vanno effettuati esclusivamente a mezzo DDT RAEE, così come da DM 8 marzo 2010 n. 65 compilato in ogni singola parte, e riportante il numero progressivo dello schedario;
- b) occorre produrre autodichiarazione firmata dal titolare o dall'installatore relativa alla provenienza del RAEE, allegando documento di identità;
- c) occorre consegnare copia dell'iscrizione all'Albo Gestori RAEE;

Non saranno accettati conferimenti di RAEE da parte dei soggetti di cui sopra, diversi quindi da persone fisiche, se non in conformità e nel rispetto dei punti sopra elencati.

Art. 11 – Obblighi all'utenza

1. Gli utenti sono obbligati a:

- a) rispettare tutte le norme del presente Regolamento, le eventuali osservazioni ed i consigli impartiti dagli operatori del servizio;
- b) consegnare la tessera sanitaria e mostrare la carta di identità agli addetti del Centro, prima di conferire i rifiuti;
- c) accedere secondo le modalità di accesso di cui all'art. 4;
- d) effettuare preliminarmente la differenziazione dei rifiuti da conferire;
- e) conferire a proprio cura tutti i rifiuti negli appositi contenitori;
- f) raccogliere eventuali rifiuti caduti sul piazzale del Centro di Raccolta durante le operazioni di scarico.

Art. 12 – Divieti all'utenza

Presso il Centro di Raccolta è severamente vietato:

- a) accedere e conferire rifiuti da parte di soggetto non autorizzato;
- b) accedere con modalità diverse da quelle prescritte;



- c) depositare qualunque tipologia di rifiuto non previsto nelle norme del presente Regolamento;
 - 1. scaricare rifiuti con modalità diverse da quelle prescritte e senza ottemperare agli obblighi imposti all'utente;
- d) rovistare nei contenitori e tra i rifiuti di ogni genere;
- e) prelevare e trasportare all'esterno del Centro qualsiasi rifiuto;
- f) conferire, da parte di utenze non domestiche, rifiuti provenienti da lavorazioni industriali ed artigianali;
- g) abbandonare, da parte di chiunque, rifiuti di qualunque genere fuori dalla recinzione del Centro di Raccolta;
- h) attardarsi per qualsiasi ragione all'interno del Centro di Raccolta dopo il conferimento dei rifiuti.

Art. 13 – Controlli

1. Al fine di assicurare un'adeguata gestione del Centro ed il corretto conferimento da parte delle utenze è prevista la possibilità di effettuare attività di controllo e sanzionamento dei comportamenti irregolari a cura della Polizia Municipale e delle figure eventualmente incaricate, compresi gli operatori di cui all'art. 3 del presente Regolamento (oltre alle autorità di controllo previste dalla normativa vigente in materia).

2. Il gestore si avvarrà di un sistema di videosorveglianza per il controllo del Centro di Raccolta e dell'area prospiciente. Le informazioni registrate nel corso del controllo costituiscono dati personali, ai sensi all'art. 4 della legge n. 300/1970 novellato dal D.Lgs del 14/09/2015 n° 151 “jobs act” e dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio (Regolamento Generale sulla protezione dei Dati) Circolare n° 5/2018 del 19/02/2018 INL e del Provvedimento del Garante del 08 Aprile 2010.

3. Come previsto dal Provvedimento del Garante del 08 Aprile 2010 la Messinaservizi Bene Comune Spa ha provveduto ad installare nelle prossimità dei siti soggetti a videosorveglianza le informative brevi “cartelli informativi”. Le registrazioni effettuate saranno utilizzate per le finalità connesse alla prevenzione dell'abbandono dei rifiuti.

Art. 14 – Sanzioni – Determinazione e procedimento di applicazione

1. Le violazioni al presente Regolamento, fatte salve quelle previste e punite dal D.Lgs. n. 152/2006 e da altre normative specifiche in materia, a norma del disposto dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, sono punite con le seguenti sanzioni amministrative:

- a) l'inosservanza delle prescrizioni impartite con il presente Regolamento è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un valore minimo di 25,00 € ed un massimo di 150,00 € per ogni infrazione contestata, ad eccezione dei casi individuati alla successiva lettera b);
- b) l'inosservanza delle prescrizioni per ciascuno dei casi indicati è soggetta all'irrogazione delle seguenti sanzioni amministrative a favore dei soggetti competenti per legge:
 - Abbandono dei rifiuti ingombranti all'esterno dei Centri (art. 255 D.Lgs. 152/2006) da parte di persone fisiche € 105,00 - € 620,00;
 - Abbandono dei rifiuti non ingombranti all'esterno dei Centri (art. 255 D.Lgs. 152/2006) da parte di persone fisiche € 25,00 - € 155,00;
 - Conferimento di rifiuti all'esterno degli appositi contenitori ma all'interno dei Centri € 25,00 - € 250,00;



- Conferimento di rifiuti di diversa tipologia da quella a cui i contenitori sono destinati all'interno dei Centri € 25,00 - € 250,00;
- Cernita, rovistamento e prelievo dei rifiuti all'interno dei contenitori o in altro modo accumulati all'interno dei Centri € 25,00 - € 250,00;
- Conferimento di rifiuti da parte di utenti non iscritti a ruolo/TIA all'interno dei Centri, salvo diverse disposizioni € 25,00 - € 250,00;
- Conferimento di rifiuti speciali non assimilati provenienti da utenze non domestiche € 25,00 - € 250,00;
- Danneggiamento delle strutture del Centro di Raccolta € 25,00 - € 250,00;
- Mancato rispetto delle disposizioni impartite dall'addetto al controllo € 25,00 - € 250,00;

2. Sono fatti salvi i diritti di terzi o del Gestore per il risarcimento di danni subiti causati da conferimenti difformi dalle normative previste dal presente Regolamento.

3. Per tutte le sanzioni previste da questo Regolamento si applicano i principi e le procedure previsti dalla Legge n. 689/81 e s.m.i.

4. L'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 71 della Legge n. 689/81 nonché a ricevere gli eventuali scritti difensivi entro 30 giorni da parte del trasgressore è il Responsabile del Servizio individuato dall'Amministrazione competente.

5. E', comunque, fatta salva l'applicazione di eventuali sanzioni amministrative e/o penali già previste da altre leggi vigenti in materia ed in particolare dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

Art. 15 – Responsabilità

Qualora all'interno del Centro si verificassero incidenti causati dal mancato rispetto da parte degli utenti delle indicazioni impartite dal Gestore o previste nel presente Regolamento, la responsabilità è direttamente imputabile ai conferitori, ritenendo in tal modo sollevata la Messinaservizi Bene Comune SPA da ogni responsabilità.

Art. 16 – Osservanza di altre disposizioni

Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali, in materia di rifiuti urbani, in materia di tutela igienico-sanitaria e di sicurezza e salute dei lavoratori.

Art. 17 – Entrata in vigore del Regolamento

Il presente Regolamento entra in vigore a partire dal 20/07/2019 e sostituisce ogni altro precedente.

Art. 18 – Responsabilità

Il responsabile del Centro di Raccolta, il coordinatore e gli operatori tutti sono responsabili della corretta applicazione e rispetto del presente regolamento.